

Contributi - Cartella di pagamento - Società cooperativa - Soci - Non raggiunta prova della natura subordinata delle prestazioni di lavoro - Domanda subordinata di debenza contribuzione ex L. 335/1995 per lavoro coordinato - Accoglimento.

Corte di Appello di Milano - 24.07.2009 n. 654 - Pres. Dott. Salmeri - Rel. Castellini - INPS (Avv. ti Mogavero, Guerrera) - Il G. coop. a r l. (Avv. Borsani).

In un giudizio di opposizione a cartella di pagamento nel quale si sia dedotta, in relazione alle prestazioni dei soci, in principalità, la domanda di conferma del credito contributivo per lavoro subordinato e, in via subordinata, sia svolta domanda di accertamento della debenza della contribuzione ex L. 335/1995 per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quest'ultima può essere accolta, anche senza necessità di apposita domanda riconvenzionale, con conseguente declaratoria di debenza dei relativi importi.

FATTO E DIRITTO

Deve essere parzialmente riformata la sentenza del Tribunale di Como che, pronunciando prima mediante sentenza parziale (in senso proprio, avendo risolto anticipatamente alcune questioni processuali e di merito oltre a disporre l'istruttoria per il prosieguo, spezzando la materia del contendere in più parti, secondo l'uso invalso nel codice previgente mentre l'attuale codice di procedura prevede solo la possibilità di sentenze non definitive) e poi con sentenza definitiva (nella quale ha deciso le restanti questioni di merito), sul ricorso della società cooperativa sociale di servizi Il Globo in opposizione ad una cartella esattoriale emessa su istanza dell'INPS, fondata su un verbale di accertamento del 28 marzo 2003 (sembra senza avere svolto particolari indagini), relativa a contributi previdenziali obbligatori riguardanti 330 soci della cooperativa che avrebbero svolto lavoro subordinato nel periodo dal 1° febbraio 1997 al 30 aprile 2002, il primo giudice, con la prima sentenza,

respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla società, ha dichiarato non dovuti i contributi, rilevando la mancanza della domanda dell'Inps di accertamento del lavoro subordinato, la nullità della cartella esattoriale in questione e, dopo avere ammesso l'istruttoria sulla domanda subordinata dell'INPS, esperita l'istruttoria, nella sentenza definitiva ha riconosciuto il valore interruttivo della prescrizione del verbale di ispezione, accertato che i soci della cooperativa avevano svolto attività coordinata e continuativa in una data misura e con un certo compenso, dichiarando la cooperativa tenuta alla contribuzione previdenziale per tali soci, compensando le spese processuali.

Lamenta giustamente l'appellante INPS che il primo giudice, pur avendo respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale circa la sussistenza del credito contributivo - in realtà non necessaria, trattandosi della stessa domanda introdotta con l'ingiunzione - abbia poi ritenuto, contraddittoriamente, che la relativa domanda di accertamento dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato con i soci non fosse stata espressa nelle conclusioni e ha criticato il modo di assunzione dei testimoni. In realtà tuttavia il primo giudice (ancorché con il metodo singolare proprio del giudice comasco) ha dato ugualmente sfogo alla relativa istruttoria con i testi indicati dall'Inps, sia pure in relazione alla domanda subordinata di accertamento di rapporti di parasubordinazione.

L'accertamento positivo di quest'ultima situazione vale quindi a negare l'esistenza della *locatio operarum*, ricorrendo invece la *locatio operis* (per esprimersi con il linguaggio del primo giudice).

Invero i testi hanno confermato, oltre alla modestia dei compensi percepiti, l'occasionalità delle prestazioni assistenziali, pur se ricorrenti, e il grado di autonomia che le caratterizzava, in quanto evidentemente non richiedevano direttive da parte della società.

Quest'ultima disponeva infatti di un gruppo di 14 lavoratori subordinati (regolarmente inquadrati anche sotto il profilo contributivo), mentre per il lavoro infermieristico estemporaneo si avvaleva dell'opera di molti altri soci che intervenivano con mezzi propri in caso di necessità, recandosi al domicilio dei pazienti in orari diurni o notturni, liberamente scelti. Lo stesso numero rilevante dei soci rende evidente che non poteva trattarsi di lavoratori

subordinati, ma di autonomi che si avvicendavano a seconda delle emergenze, taluni con maggiore frequenza altri sporadicamente.

La giurisprudenza di legittimità (richiamata anche dal primo giudice) ha ormai chiarito che anche per i rapporti societari svoltisi sotto il vigore del r.d. n. 1422 del 1924, il sistema debba essere interpretato alla luce della successiva evoluzione legislativa, a partire dall'art. 45 Cost. e fino alle leggi successive che rispecchiano i mutamenti economici intervenuti negli ultimi ottant'anni nel settore delle imprese cooperative nonché il necessario ampliamento della tutela previdenziale che l'art. 38 comma 2° Cost. garantisce senza distinzione a tutti i lavoratori, onde il reale contenuto delle norme citate debba essere condotto sulla base degli orientamenti più vicini quali la legge n. 142 del 2001, che non valgono solo *de futuro*, ma anche per dissipare le incertezze interpretative generate col passare del tempo dall'art. 2°, comma 3° r.d. n. 1422 del 1924. Ne consegue che all'interno dell'organizzazione societaria è dato rinvenire, ora come allora, insieme al contratto di partecipazione alla comunità, quello commutativo del lavoro subordinato, ma la *fictio iuris* di assimilare a questo regime ogni specie di rapporto di lavoro costituisce una forzatura, mentre l'attuale normativa permette di affiancare al rapporto associativo quello di lavoro subordinato, autonomo o d'altro genere, compreso quello parasubordinato, connettendo la contribuzione previdenziale ai diversi tipi contrattuali lavoristici (cfr Cass. SU 26 luglio 2004, n. 13967(1), seguita da Cass. 6 giugno 2007, n. 13278, mentre la recente Cass. 8 gennaio 2009, n. 164, invocata dall'appellante, in quanto sembra discostarsi da tale consolidato indirizzo, non può costituire un significativo precedente). Semmai la norma avrebbe inteso statuire una sorta di presunzione semplice, superabile dalla prova contraria.

Può quindi accogliersi la domanda subordinata dell'Inps per assoggettare i soci della cooperativa sociale, che svolgono le mansioni più diverse, legati da rapporti di coordinazione, in relazione ai compensi percepiti, alla relativa contribuzione a sensi di legge e non già secondo i singolari criteri indicati dal primo giudice.

Mentre merita confermare la sentenza cd parziale, in assenza di appello incidentale, oltre che per le questioni di indole processuale risolte anche per l'annullamento della cartella che si basava sulla natura subordinata dei rapporti,

deve invece modificarsi quella definitiva nella parte in cui limita l'obbligo di contribuzione a criteri impropri, sussistendo l'obbligazione contributiva senza limite quantitativo alcuno. Come precisa l'INPS, la Cooperativa dovrà regolarizzare alla gestione separata per tutti i periodi lavorativi successivi al 1° aprile 1996 (data di entrata in vigore della legge 335/1995), nella misura che l'ente si riserva di determinare.

Stante la reciproca soccombenza, oltre alla stessa incertezza della situazione di fatto, possono dichiararsi compensate le spese dei gradi.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2005, p. 637